

N. 582

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAVAGNINI e AGOSTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1996

Norme per l'utilizzo a tariffa agevolata dei tratti di autostrada
costituenti il circuito di percorrenza alternativa al grande
raccordo anulare

ONOREVOLI SENATORI. - Il traffico della capitale e della sua provincia, gravita attorno al grande raccordo anulare.

Nel corso degli anni questo anello di raccordo viario ha mostrato i limiti della sua concezione a due corsie, tanto che si è stati costretti ad intraprendere lunghi, laboriosi e costosi lavori di ampliamento per la creazione della terza corsia.

Ad oggi solo in alcuni tratti i lavori hanno avuto termine mentre in altri casi sono ancora in corso, con un pesante aggravio dei disagi per coloro che percorrono tale anello di raccordo.

La cronica insufficienza della rete metropolitana di Roma e la mancanza di un sistema di collegamento veloce su rotaia tra Roma ed i maggiori centri della provincia,

provoca un appesantimento del traffico sul grande raccordo anulare che genera l'innalzamento dei livelli di ossido di carbonio presenti nelle zone della cinta urbana di Roma, l'aumento dell'inquinamento acustico e il rischio di incidenti spesso mortali.

Il presente disegno di legge propone una soluzione, sia pure temporanea, in attesa di un sistema integrato dei trasporti realmente funzionale, che incentivi il ricorso a percorsi alternativi, al fine di consentire il deflusso del traffico del raccordo verso altri assi viari.

La soluzione proposta prevede l'utilizzazione a tariffa agevolata dell'autostrada della «bretella» e di alcuni tratti autostradali dell'A/1 e dell'A/24.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il circuito di percorrenza alternativa al grande raccordo anulare, costituito dai caselli Fiano Romano, Settebagni, Roma sud, Monte Porzio Catone, San Cesareo, Valmontone della autostrada A/1 e dai caselli Tivoli e Lunghezza dell'autostrada A/24.

Art. 2.

1. Le autovetture e gli automezzi che entrano e escono all'interno del circuito di cui all'articolo 1, hanno diritto ad una riduzione della tariffa di percorrenza pari all'80 per cento.

Art. 3.

1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede a stipulare apposita convenzione con la società concessionaria delle autostrade, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ponendo a carico della regione Lazio e della provincia di Roma gli oneri derivanti dalla riduzione di cui all'articolo 2.

